



Servizio su chiamata di allestimento ambulatori con noleggio apparecchiature e arredi tecnici – comprensivo di logistica, sanificazione e formazione del personale in attuazione del progetto INSINERGIA, Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) – E.1 Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima. Linea 1.2. Modello di intervento “Valutazione dell’esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili” - CUP B65E23015530001

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

- Art 1 - Oggetto dell'appalto**
- Art 2 - Disciplina dell'appalto**
- Art 3 - Durata del servizio e modalità di esecuzione**
- Art 4 - Valutazione dei rischi da interferenze**
- Art 5 - Corrispettivo della fornitura**
- Art 6 - Indisponibilità temporanea dei servizi**
- Art 7 - Penali**
- Art 8 - Garanzia definitiva**
- Art 9 - Responsabile Unico del Progetto**
- Art 10 – Fatturazione e pagamenti**
- Art 11 - Risoluzione**
- Art 12 - Recesso**
- Art 13 - Divieto cessione del contratto e cessione dei crediti**
- Art 14 - Elezione di domicilio**
- Art 15 - Foro competente**
- Art 16 - Spese contrattuali**



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il **Servizio su chiamata di allestimento ambulatori con noleggio apparecchiature e arredi tecnici – comprensivo di logistica, sanificazione e formazione del personale** le cui caratteristiche tecniche e qualitative sono dettagliatamente riportate nel documento denominato **“elaborato tecnico”**.

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà avere le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle riportate nell'allegato elaborato tecnico e dovrà comunque realizzare la finalità di effettuare dell'oggetto del progetto.

Il servizio è comprensivo del carico, del trasporto, dello scarico, dei servizi di facchinaggio e di quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

Il servizio oggetto del presente Capitolato ai fini del suo utilizzo, dovrà essere espletato nel territorio campano e, in particolare, nei 3 SIN territoriali (Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio, Area Vasta di Giuliano-Villaricca), fino a 100 postazioni ambulatoriali, secondo le necessità operative del committente, per una durata complessiva di 6 mesi.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento– Dipartimento di Sanità Pubblica

Laboratorio - Laboratorio di Chimica Ambientale

Ditta: si intende la Ditta risultata aggiudicataria del servizio.

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023;
- dalla normativa in materia di PNRR e PNC;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.);
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART 3 DURATA DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio avrà durata di 6 mesi.

Il servizio oggetto della presente fornitura, dovrà essere somministrato in esatta conformità ai vari ordinativi formali (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute.

Non si accettano condizioni di servizio che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a svolgere i servizi ordinati, qualunque sia l'importo dell'ordine, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (..secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..) i servizi si intendono eseguiti a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuati **nei luoghi, giorni ed orari di volta in volta concordati con il Direttore Esecutivo del Contratto, Dott. Alessandro Venuta**.

Il servizio, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto delle attrezzature senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, il



Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto “*ipso facto et jure*”, con la conseguente attivazione delle proprie garanzie tra le quali l’incameramento dell’eventuale deposito cauzionale.

La merce oggetto del servizio dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell’ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea impossibilità di svolgere i servizi aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la mancata disponibilità del servizio, indicandone:

- numero d’ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del servizio
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell’indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con il Laboratorio l’eventuale servizio sostitutivo.

ART. 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

I prezzi di affidamento sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico nei magazzini, ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell’Iva e prescindendo dal quantitativo ordinato.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura del servizio tutti gli oneri riguardanti: l’imballo, il facchinaggio, l’assicurazione, il trasporto.

ART. 6 INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEI SERVIZI

In caso di indisponibilità temporanea dei servizi per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare al Dipartimento la sopravvenuta indisponibilità dei servizi prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto:

- la tipologia di servizio indisponibile;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell’indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, l’Amministrazione valuterà l’adozione di tutte le tutele ex lege previste.

ART 7 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione del servizio richiesto, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo. La penale giornaliera è pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L’Appaltatore dovrà versare l’importo della penale comminata dall’Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d’irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell’importo dovuto, l’Amministrazione tratterà l’importo corrispondente all’ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere l’eventuale garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall’amministrazione.



ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, prima della stipula del contratto, di prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART 9 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione ed affidamento del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Dott. Salvatore Pasquino, area dei Funzionari settore amministrativo-dipartimentale in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che si avvarrà del supporto del Prof. Paolo Montuori nella qualità di Responsabile Scientifico della fase "Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili" nell'ambito del progetto in questione, nonché del Dott. Alessandro Venuta in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto.

ART 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta emetterà fattura elettronica mensile posticipata.

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

a) dovrà emettere fattura elettronica posticipata, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP;

b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto la valutazione positiva da parte del Prof. Paolo Montuori, Responsabile Scientifico nell'ambito del Progetto INSINERGIA E.1 "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" 1.2) "Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale" e del Dott. Alessandro Venuta in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto.

c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I servizi ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto della consegna delle relazioni redatte dal Responsabile Scientifico e dal Direttore Esecutivo del Contratto.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nei relativi buoni d'ordine. In particolare, devono:

a) riportare gli estremi del relativo buono d'ordine;

b) essere corredate da copia del relativo buono d'ordine e della relazione finale;

c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale il servizio è stato richiesto.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la



decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accredito.

In caso di contestazione sui servizi e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

ART. 11 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di cessione del contratto;
- b) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- c) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- d) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- e) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- f) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- g) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- h) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente capitolato;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle piattaforme e sui prodotti di consumo.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della eventuale garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 12 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.



ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.